



Rossana Prola
prola@professioneacqua.it



SPECIALE PISCINE PRIVATE - 4

8'

PROFONDITÀ E PENDENZE DEL FONDO IN PISCINA: LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

Una piscina funzionale e utilizzabile al meglio dipende spesso dalle sue caratteristiche strutturali adeguate definite dal progetto, la cui fase deve considerare anche norme e vincoli collegati

Nella fase di progettazione di una piscina la scelta della profondità e della pendenza da dare al fondo è un aspetto di fondamentale importanza. Oltre alle motivazioni legate all'utilizzo, allo spazio disponibile ed alle preferenze architettoniche, è opportuno tenere in considerazione i vincoli legislativi e normativi.

La profondità

Sulla **profondità da dare ad una piscina**, al di là delle profondità minime per le piscine dedicate all'attività agonistica, ed alla profondità massima legata all'obbligo del bagnino per le piscine turistico-ricettive, si discute sempre molto. Stabilire quale sia la profondità più adatta per l'aquafitness o per i bambini è sempre difficile e spesso ogni professionista ha idee precise in merito, che non coincidono con quelle dei propri colleghi.

Per le piscine dove si svolge **attività agonistica la profondità minima è normata dalla Federazione Italiana Nuoto** e varia in funzione della **dimensione della vasca e delle attività** che si intendono organizzare. Si va da 1,20 m che consente di svolgere gare di nuoto a livello regionale nelle piscine da 25 m, che sale a 1,35 m per le gare nazionali e 1,80 m per le attività di pallanuoto e nuoto sincronizzato, fino a 2,00 m che è la profondità minima per le vasche di lunghezza pari a 50 m. Per quanto riguarda invece le piscine non destinate all'attività agonistica, la possibilità di scelta della profondità non è condizionata da limiti normativi. Per le piscine turistico-ricettive e

condominiali, alcune **leggi regionali** hanno stabilito un limite di profondità oltre il quale è necessaria la presenza dell'assistente bagnanti. E' impossibile ricondurre ad una **semplice tabella le innumerevoli variabili** da tenere in considerazione per evitare **l'obbligo dell'assistente bagnanti**, poichè ogni Regione ha stabilito una serie di limitazioni, diverse caso per caso. I limiti di profondità sono quasi tutti stabiliti a 1,40 m, tranne nel caso dell'Umbria, che ha indicato 1,50 o 1,20 m a seconda della superficie, e della **Toscana**, che per queste categorie di **piscine non prevede mai l'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti**.

La pendenza del fondo

Una volta stabilita la profondità, cosa comunque non facile, è necessario definire come si raccordano tra loro eventuali zone di profondità diverse. Le possibilità costruttive sono due: con un salto di quota netto oppure con una rampa sul fondo della vasca.

È evidente che i **salti di quota rappresentano possibili pericoli per gli utenti**, soprattutto se sono posizionati in zone frequentate da bambini. Al di là di quanto prevedono le leggi

o le norme, è quindi **sempre opportuno evitare**, per quanto possibile, i **salti di quota oppure proteggerli** in modo che non sia possibile che un **utente "cada" da una zona ad una di profondità maggiore senza rendersene conto**.

Il problema da affrontare per raccordare due quote diverse tramite **una rampa** è costituito dalla pendenza della stessa, che varia in funzione dello spazio disponibile e dalle altezze da raccordare. Una rampa troppo ripida è pericolosa quanto un salto di quota, se non di più, perchè è ancora più difficile avvertire gli utenti del possibile pericolo.

“

Eventuali zone di profondità diverse si raccordano attraverso due possibilità costruttive: con un salto di quota netto oppure con una rampa sul fondo della vasca



La pendenza massima della rampa in vasca è regolata solo dalla legge della Regione Toscana e dalla norma UNI EN 15288. La Regione Toscana, in questo aspetto come in moltissimi altri, non è chiara e lascia spazio all'interpretazione. L'art.5 del Regolamento della Legge Regionale 8/2006, al comma 4 recita: *4. Nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80 centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per cento.*

Questa frase viene interpretata dagli organismi di vigilanza locali come un divieto di realizzare improvvisi salti di quota tra zone a pendenza diversa, oltre che a garantire

la pendenza massima delle eventuali rampe sulla pavimentazione. Leggendo la frase, però, pare che l'indicazione sulla pendenza massima sia limitata alle zone con profondità uniforme. Se la profondità non è uniforme, come nel caso di salti di quota, la prescrizione non si applica. L'incertezza interpretativa, quindi, rimane.

La norma UNI 15288-1 classifica le zone di profondità diverse della piscina in due macro gruppi: la zona non nuotatori, di profondità minore o uguale a 1,35 m, e la zona nuotatori, di profondità maggiore di 1,35 m. Il punto 5.8.3.2.1 della norma stabilisce che **nelle aree non nuo-**

tatori non sono ammesse brusche variazioni della profondità, ad eccezione dei gradini di accesso, e che la pendenza del fondo deve essere minore o uguale al 10%. Le variazioni di profondità vengono intese come da orizzontale ad inclinata, o come zone di inclinazione diversa. I salti di quota non vengono nemmeno presi in considerazione. **Tutte le variazioni di profondità devono essere segnalate.**

La segnalazione della profondità e del cambio di pendenza

È sempre opportuno, anche nelle regioni dove non è stabilito da una



“

UNI EN 15288-1: le profondità dell'acqua devono essere indicate visivamente da cifre di altezza non inferiore a 70 mm e di colore contrastante, collocate in modo da garantirne la visibilità

“

Le norme tecniche, scritte da tecnici che conoscono il settore, è auspicabile prevalgano sempre più sulla legislazione, troppo spesso scritta da burocrati con poca esperienza specifica



legge o delibera, prevedere una adeguata segnalazione della profondità della piscina, così come stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Terza Civ. – Sent. 02.03.2011, n. 5086 che ha condannato un gestore a seguito di un incidente occorso ad una minore che si è tuffata in una zona con acqua poco profonda.

Dice la Cassazione: “Effettivamente, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che la mancanza di una normativa specifica, che imponesse al gestore della piscina la collocazione di cartelli (indicatori della diversa profondità e

del divieto di tuffi dove l'acqua era bassa), escludesse la configurabilità di un comportamento colposo in capo al gestore. Infatti, **l'apposizione di mezzi idonei a segnalare la profondità della piscina e di un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza**, risponde alle comuni regole di prudenza, specificate nei confronti del gestore della piscina, volte ad impedire il superamento dei limiti del rischio connesso allo svolgimento dell'attività sportiva. Nessun rilievo può avere, quindi, la mancata elencazione di tali obblighi in norme primarie o secon-

darie, o in norme elaborate dagli organismi sportivi di riferimento. La loro eventuale esistenza non farebbe altro che codificare generali norme di prudenza rispetto a chi, per la natura dell'attività svolta, è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti nell'organizzazione della propria attività economica”.

Su come e dove segnalare la profondità ci viene in aiuto la norma UNI EN 15288-1 che al punto 5.4 prevede che le profondità dell'acqua debbano essere indicate visivamente da cifre di altezza non inferiore a 70 mm e di colore contrastante, collocate in modo da garantirne la visibilità da



“

Una rampa troppo ripida è pericolosa quanto un salto di quota, se non di più, perchè è ancora più difficile avvertire gli utenti del possibile pericolo

parte di tutte le persone sull'area di bordo vasca che intendano entrare in piscina, nonchè da tutte le persone che si trovano in acqua. Le indicazioni di profondità devono essere posizionate almeno:

- a) All'accesso alle piscine;
- b) Nelle zone corrispondenti alle profondità massime e minime;
- c) Al centro di fondi piatti o uniformemente inclinati;
- d) Dove il profilo del pavimento del-

la piscina cambia bruscamente a una profondità dell'acqua maggiore di 1,35.

Si raccomandano informazioni aggiuntive per le aree per il nuoto e per non nuotatori, le aree per i tuffi e con divieto di tuffo.

Le variazioni di profondità devono essere segnalate mediante un colore contrastante e/o una finitura della pavimentazione di diversa qualità tattile (punto 5.8.3.2.1 comma d). Le transizioni tra aree non nuotatori e aree nuotatori dovrebbero essere contrassegnate sul pavimento della vasca della piscina mediante una linea ben visibile (punto 5.8.3.2.3).

Che fare, quindi?

Come accade sempre, le **leggi che riguardano le piscine sono lacunose**, contrastanti tra loro e non sempre esistono. **Diversa la situazione delle norme tecniche, che esistono e sono pertinenti, oltre che precise.** Purtroppo, questi due settori non si conoscono e nemmeno pare intendano farlo. L'auspicio è quello che le

norme tecniche, scritte da tecnici che conoscono il settore, prevalgano sempre più sulla legislazione, troppo spesso scritta da burocrati in cerca di visibilità che hanno ben poca esperienza specifica. Il consiglio è quindi quello di utilizzare sempre le prescrizioni riportate nelle norme tecniche, che non possono essere considerate inesatte o scorrette, dato che la nostra giurisprudenza classifica ciò che viene riportato nelle **norme tecniche come la buona regola dell'arte.** ~

“

Per le piscine non destinate all'attività agonistica la possibilità di scelta della profondità non è condizionata da limiti normativi

